

6.2 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa.....	1
Art.1 - Significato delle sanzioni disciplinari	1
Art.2 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi e organi ...	2
competenti a irrogarle	2
Art. 3 - Ristoro del danno.....	3
Art. 4 - Infrazioni e relativi provvedimenti.....	4
Riferimenti normativi.....	8

Premessa

Il presente regolamento intende individuare i comportamenti dei bambini e degli alunni che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni, è necessario richiamare, anzitutto, alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti:

1. I genitori sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria, fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle comunità in cui essi vivono. Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola.
2. Gli insegnanti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età dei bambini e degli alunni e in modo coerente con le Indicazioni Nazionali e con il PTOF, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo e al consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presidono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione (educazione alla convivenza civile – educazione civica). Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.
3. La scuola, in caso di ripetuti comportamenti pericolosi dei bambini e degli alunni, tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica e, in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente sanzioni e, attraverso gli organi competenti, ad erogarle con il relativo procedimento. Tali provvedimenti sono contenuti nel presente documento. Il documento, tuttavia, non vuole essere un elenco di divieti e di regole, ma si propone di introdurre nel nostro Istituto un apparato normativo che consenta alla comunità educante di realizzare un contesto organizzativo e didattico ordinato, con regole di comportamento chiare e condivise, fondate sul principio del rispetto delle persone e dei beni comuni. Alla luce di tali considerazioni, i provvedimenti disciplinari in oggetto posseggono una finalità eminentemente educativa e formativa, tendono a sviluppare e a rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità.

Art.1 - Significato delle sanzioni disciplinari

1. Compito preminente della scuola è, come già evidenziato nella premessa, educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.
2. La successione delle sanzioni non è né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di

sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

3. Le sanzioni disciplinari sono temporanee e tempestive, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, sono gradualità, proporzionate alle infrazioni e alle conseguenze che da esse derivano e riferite alla situazione personale dell'alunno.
4. Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio della responsabilità personale e della riparazione del danno.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere invitato a esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità.
6. Poiché la responsabilità è personale, non possono essere irrogate sanzioni collettive.
7. Non possono essere irrogate sanzioni disciplinari per mancanze commesse fuori della scuola.
8. Le sanzioni disciplinari non sono determinanti nella valutazione del profitto. Esse tuttavia saranno prese in considerazione nell'elaborazione della valutazione relativa al comportamento e, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, del giudizio di ammissione all'esame.
9. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona.
10. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. Ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla famiglia in un'azione educativa comune tra scuola e famiglia.
11. Il bambino e l'alunno sarà ascoltato dai docenti (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado), dal Dirigente scolastico, da un suo delegato e/o dal coordinatore di classe anche in assenza dei genitori (alla scuola secondaria di primo grado), al fine di poter ottenere fiducia nelle istituzioni e acquisizione della propria capacità autonoma di giudizio e discernimento.
12. I docenti provvederanno a prendere in carico le azioni previste dal regolamento. All'interno del team docenti e del consiglio di classe saranno valutate le azioni educative o le sanzioni da intraprendere al fine di trasformare in azione educativa la sanzione intrapresa e, contestualmente, saranno convocati i genitori per essere informati dell'accaduto e dell'azione intrapresa.
13. Nel caso il bambino e l'alunno e/o i genitori non prendessero seriamente in considerazione il valore delle azioni intraprese dal consiglio di intersezione, del team docenti e di classe, e/o nel caso in cui il bambino e l'alunno reiteri il proprio comportamento, saranno convocati i genitori e sarà loro notificato il percorso educativo di recupero da attivarsi.
14. Nel caso di azione palesemente scorretta, reiterata, di pericolo nei confronti degli altri bambini e alunni componenti della sezione/classe e con mancato intervento genitoriale o atteggiamento calunniatorio e/o oltraggioso dei genitori nei confronti del docente o del personale della scuola, i docenti provvederanno a stilare apposita relazione che verrà inoltrata al Dirigente scolastico.
15. Tali mancanze saranno valutate in sede di scrutinio.
16. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni sono sempre adottati dal consiglio di classe (scuola secondaria).
17. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto (scuola secondaria).
18. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07

Art.2 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi e organi competenti a irrogarle

1. Atto di chiedere scusa (insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento scorretto o costituente violazione disciplinare)

2. Richiamo verbale (insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento scorretto o costituente violazione disciplinare)
3. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente (insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento scorretto o costituente violazione disciplinare)
4. Compito di riflessione scritta sul comportamento attuato, da svolgere a casa (insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento scorretto o costituente violazione disciplinare)
5. Nota ordinaria/disciplinare sul registro elettronico, (insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento scorretto o costituente violazione disciplinare, Dirigente scolastico)
6. Svolgimento di compiti compensativi utili alla comunità per es.: pulizia dei locali e /o delle parti imbrattate (insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento scorretto o costituente violazione disciplinare, team docenti, consiglio di classe, Dirigente scolastico)
7. Risarcimento delle spese del danno arrecato o conversione del danno in favore della comunità (insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento scorretto o costituente violazione disciplinare, team docenti, consiglio di classe, Dirigente scolastico)
8. Sospensione dalle lezioni curricolari e/o dalle attività previste dalla scuola fino a un massimo di 15 giorni (di competenza del consiglio di classe) o superiore ai 15 giorni (di competenza del consiglio d'istituto), in relazione alla gravità dei fatti o in presenza di comportamenti recidivi, per i quali siano già stati messi in atto interventi educativi sanzionatori. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Prima di applicare qualsiasi sanzione si devono ricostruire con attenzione i fatti.

L'alunno coinvolto ha diritto di essere ascoltato insieme alla propria famiglia al fine di garantire equità e serenità di giudizio.

Nel caso in cui non emergano precise responsabilità personali, il gruppo classe (o il gruppo coinvolto) sarà guidato da un docente ad una riflessione sui fatti.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico su delibera del consiglio di classe (scuola secondaria)

Art. 3 - Ristoro del danno

L'applicazione della sanzione disciplinare non esclude l'eventuale responsabilità patrimoniale ex art. 2043 c.c. e segg. Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi. Il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti dei ragazzi e delle famiglie. Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo, di norma per iscritto, mediante una relazione indirizzata al Dirigente scolastico che provvederà alla sua quantificazione economica.

Art. 4 - Infrazioni e relativi provvedimenti

1. Dovere di frequenza regolare delle lezioni, di collaborazione nel mantenimento di un clima di classe sereno e proficuo, di adempimento assiduo degli impegni di studio

Comportamenti sanzionabili	Interventi educativi secondo gravità e reiterazione	Soggetti competenti all'irrogazione
Assenze o ritardi ingiustificati /Reiterata mancanza della presentazione tempestiva delle giustificazioni	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
Assenze ripetute/abituale in concomitanza con i giorni di verifica	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
Comportamenti che disturbano il sereno e produttivo svolgimento della lezione e il diritto allo studio dei compagni, comprese attività non coerenti con la lezione e interruzioni inopportune/continue dell'attività didattica (anche in uscite e viaggi di istruzione)	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico Sospensione dall'intervallo	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
Schiamazzi o disturbo durante i cambi d'ora, l'intervallo o durante i trasferimenti all'interno della scuola	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico Sospensione dall'intervallo	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
Uso di linguaggio - verbale o gestuale - volgare o blasfemo	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe
Falsificazione della firma del genitore nel libretto personale	Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe
Mancanza ripetuta del materiale scolastico necessario per l'esecuzione di attività indispensabili alla lezione. Mancato svolgimento degli impegni scolastici.	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe

Ritardi ripetuti, ripetute assenze saltuarie e assenze periodiche sono ritenute mancanze che non assicurano un buon andamento scolastico, pertanto sarà cura dei docenti di classe convocare i genitori.

2. Obbligo di rispetto del capo di istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni

Comportamenti sanzionabili	Interventi educativi secondo gravità e reiterazione	Soggetti competenti all'irrogazione
Insulti, epiteti volgari e /o offensivi e/o provocatori verso il personale della scuola e/o i compagni	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe
Violenza psicologica e/o minacce verso compagni, personale docente o ATA	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto
Violenze fisiche verso compagni, personale docente o ATA	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto
Adozione e/o istigazione all'adozione di comportamenti volti a emarginare o discriminare membri della comunità scolastica, anche attraverso i social network; in generale atti di bullismo/cyberbullismo.	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto
Trasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo (sms, internet, posta elettronica ecc.) di dati e/o immagini personali acquisite in ambito scolastico.	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 15 giorni	Consiglio di Classe
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto

3. Dovere di utilizzare correttamente le strutture e di comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio pubblico e privato

Comportamenti sanzionabili	Interventi educativi secondo gravità e reiterazione	Soggetti competenti all'irrogazione
Danni colposi ma non dolosi a cose, strutture, attrezzature didattiche	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
Furti o danneggiamenti dolosi del materiale altrui e/o atti di vandalismo a cose, strutture, attrezzature didattiche	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
Mancato rispetto del decoro dell'ambiente scolastico (scritte sui banchi, muri, su arredi scolastici, abbandono di rifiuti nelle aule o negli spazi scolastici, inosservanza della raccolta differenziata)	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe
Inserimento di programmi software pirata nei computer della scuola	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe

4. Obbligo di adozione di comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica

Comportamenti sanzionabili	Interventi educativi secondo gravità e reiterazione	Soggetti competenti all'irrogazione
Uso di dispositivi elettronici mobili di comunicazione in classe durante la lezione e download di contenuti dalla rete senza autorizzazione	Invito a consegnare provvisoriamente il dispositivo e sua riconsegna agli esercenti la responsabilità genitoriale. Il dispositivo va depositato in un cassetto/armadio chiuso a chiave. La mancata ottemperanza all'invito alla consegna del dispositivo costituisce autonoma infrazione sanzionabile ai sensi dell'art. 4, c. 1 del presente regolamento.	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Nota disciplinare registro elettronico Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative da 1 a 5 giorni	
Violazione del divieto di fumare	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 1 a 5 giorni	
Violazione del divieto di introdurre e/o consumare sostanze alcoliche, anche in uscite e viaggi d'istruzione Violazione del divieto di introdurre oggetti non pertinenti alla didattica e/o pericolosi per sé e/o per altri (coltelli, accendini ecc.)	Invito a consegnare provvisoriamente l'oggetto non pertinente alla didattica / pericoloso e sua riconsegna agli esercenti la responsabilità genitoriale. L'oggetto va depositato in un luogo sicuro. La mancata ottemperanza all'invito alla consegna del dispositivo costituisce autonoma infrazione sanzionabile ai sensi dell'art. 4, c. 1 del presente regolamento.	Docenti della classe, D.S. e suoi collaboratori
	Richiamo verbale Nota disciplinare registro elettronico	
	Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 1 a 15 giorni	
Detenzione, uso, induzione all'uso e spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope all'interno del perimetro dell'Istituto o in uscite e viaggi d'istruzione	Sospensione dalle lezioni/ sanzioni alternative da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
	Sospensione dalle lezioni/sanzioni alternative superiore a 15 giorni	Consiglio d'Istituto

Per ogni altro comportamento non qui specificato ma che costituisca comunque violazione degli obblighi/doveri descritti si procederà per analogia.

Procedimento sanzionatorio

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni che non comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica

Ai sensi della L. 241/90, art. 7, c. 1, sussistendo esigenze di celerità e di efficacia educativa, il provvedimento sanzionatorio viene irrogato dal docente che ha rilevato la violazione senza previo avvio di procedimento sanzionatorio.

In caso di infrazioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica (solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado):

- a) il provvedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione circostanziata della violazione commessa, da parte del docente - anche se non della classe - o da altro componente la comunità scolastica al Dirigente scolastico.
- b) il Dirigente scolastico, entro 7 giorni dalla notizia della violazione contati a partire dal giorno successivo a quello del ricevimento della notizia), se ritiene opportuno convoca l'alunno, anche in assenza dei genitori. Entro 15 giorni dalla notizia può dare avvio al procedimento con comunicazione scritta alla famiglia dell'alunno, indicando l'addebito contestato, la data dell'audizione a difesa in presenza del Dirigente scolastico e di suoi collaboratori e la data di conclusione del procedimento. È consentito il deposito di memoria scritta difensiva da parte dell'alunno e della famiglia, da far pervenire al Dirigente scolastico entro la medesima data fissata per l'audizione.
- c) il Dirigente scolastico, nel termine di 20 giorni dalla notizia, in caso di non archiviazione del procedimento, convoca il Consiglio di classe in sede disciplinare, se organo competente o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare il Consiglio d'Istituto in sede disciplinare, in caso di comportamento che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni. La seduta del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto deve tenersi entro 25 giorni dalla notizia. Qualora, per assenza dei convocati o per altri impedimenti, l'audizione a difesa non sia già avvenuta, né la memoria difensiva sia già stata depositata, viene data facoltà alle parti interessate di presenziare alla riunione dell'Organo competente alla irrogazione della sanzione, per il solo tempo necessario a esporre le proprie ragioni. L'Organo competente ha facoltà di acquisire le testimonianze e tutti gli elementi che riterrà utili per deliberare, quindi delibera a maggioranza sull'eventuale sanzione. Della deliberazione del Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto sarà data comunicazione alla famiglia dell'alunno entro i 2 giorni successivi, e sarà altresì informato sulla possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento all'Organo di Garanzia dell'istituto.

Tutte le scadenze indicate vanno conteggiate a partire dal giorno successivo a quello del ricevimento di notizia della violazione da parte del Dirigente scolastico. Nelle tempistiche non vanno conteggiati i giorni di chiusura dell'Istituto.

Riferimenti normativi

Regolamento di disciplina a norma del DPR 249/1998 e sue modifiche e integrazioni (DPR 235/2007):

- art. 4 – Comma 1: ammonimento verbale e scritto;
- art. 4 - Comma 8: allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un

- periodo non superiore a 15 giorni
- art. 4 – Comma 9: allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
- art. 4 - comma 9bis: allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (sanzioni irrogate dal Consiglio d'Istituto solo in presenza delle condizioni specificamente riportate nel DPR 248/1998, modificato ed integrato dal DPR 235/2007.
- art. 4 comma 9 bis e 9 ter: esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Art. 7 legge 92 del 20/09/2019, che ha esteso anche alla scuola primaria il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Organo di Garanzia: ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007

Nota MIUR 31 luglio 2008, Prot. n. 3602/P0.